



COMUNE DI CISANO SUL NEVA

Provincia di Savona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18

OGGETTO:

**APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

L'anno duemilaventuno addì trenta, del mese di giugno, alle 18:00, nella sala consiliare della Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento per il Consiglio Comunale, sono stati, per oggi, convocati, in seduta chiusa al pubblico ed in convocazione Straordinaria, i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

Cognome e Nome	Presente	Assenti
NIERO Massimo - Sindaco	X	
ROSSI Guido - Vice Sindaco	X	
PRIANO Linda - Consigliere	X	
MARZO Giovanni Carlo - Consigliere	X	
RAVERA Sergio - Consigliere		X
TRUCCO Marco - Consigliere	X	
PIZZO Sergio - Consigliere	X	
ARDISSONE Rossana - Consigliere	X	
PENNA Maurizio - Consigliere	X	
MORCHIO Agostino - Consigliere	X	
GASTALDI Stefania - Consigliere	X	
Totale Presenti:	10	
Totale Assenti:	1	

Presiede: Sig. NIERO Massimo - Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo Trevisano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITI gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri, come da registrazione agli atti del Comune;

PREMESSO che:

- l'art. 52 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

- con l'entrata in vigore della IUC, viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali, in materia di entrate, per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della L. n. 147/2013;

DATO ATTO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, L. 23.12.2000, n. 388, e poi integrato dall'art. 27, comma 8, L. 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., di cui all' art. 1, comma 3 D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO, altresì, che con D. L. 22.03.2021, n. 41 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296 e all'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, L. 27.12.2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 682, della L. 27.12.2014, n. 147, che recita: «Con regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la Tari: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea

potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;

- l'art. 1 comma 659, della L. 27.12.2014, n. 147, che recita: “Il Comune, con regolamento, di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;
- l'art 1, comma 660, della L. 27.12.2014, n. 147, che recita: "Il Comune può deliberare, con regolamento, di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";

DATO ATTO che il regime impositivo della TARI sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il regime impositivo, previsto dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/11, e dall'art. 5 del D.L. n. 102/13, convertito in L. n. 124/2013;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31.07.2021;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il D.Lgs. 03.09.2020, n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1, comma 24, del D.Lgs. n. 116/2020,) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti, di cui all' art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti, di cui all'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO, altresì, che il D.Lgs. 03.09.2020, n. 116, è entrato in vigore il 26.09./2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del medesimo decreto “al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni, di cui agli artt. 183, comma 1, lettera b-ter), e 184, comma 2, e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'art. 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”.

CONSIDERATO, dunque, che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, in ragione delle modifiche al D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 (TUA), appena richiamate;

VISTE le principali novità, che interessano il regolamento TARI:

1. cambia, secondo la nuova formulazione dell'art. 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale;

2. cambia, secondo la nuova formulazione dell'art. 184 del TUA, la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett. a), i rifiuti, che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett. b), g), i), i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività, di cui all'art. 184, comma 3;

3. ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA, i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.

4. ai sensi dell'art. 184, comma 3, del TUA, le superfici destinate alle attività, di cui alle lett. d); e); f); h), sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.

5. il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26.09.2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.116/2020; pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198, comma 2, TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

CONSIDERATO che si sono rese necessarie le seguenti modifiche al regolamento della TARI:

- ⇒ sostituzione integrale dell'art. 8 avente per oggetto: “presupposto della tassa ed esenzioni “;
- ⇒ introduzione dell'art. 8 bis, avente per oggetto: “definizioni “;
- ⇒ introduzione dell'art. 19 bis, avente per oggetto: “agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani “;
- ⇒ introduzione dell'art. 19 ter, avente per oggetto: “obblighi di comunicazione per l' uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta “;
- ⇒ introduzione dell'art. 19 quater, avente per oggetto: “agevolazioni per l'avvio a riciclo dei rifiuti urbani “;

EVIDENZIATO che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

ESAMINATA la bozza allegata contenente le modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, il parere del revisore unico dei conti allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATA, pertanto, la necessità, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dalla legge, di modificare il Regolamento TARI, approvato con propria precedente delibera n. 43 in data 07.08.2020;

CONSIDERATO che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine, di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97, e comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
- la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell'apposita sezione del "portale del Federalismo fiscale", per la pubblicazione sul sito informatico, di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990, n. 241;

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, resi nei modi e nelle forme di legge, dei n. 10 Consiglieri presenti, di cui n. 9 votanti e n. 1 astenuto (Morchio),

DELIBERA

1. di APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa e, qui, integralmente richiamati, le seguenti modifiche al nuovo Regolamento di disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.07.2020, nel seguente modo:

- ⇒ sostituzione integrale dell'art. 8, avente per oggetto: “presupposto della tassa ed esenzioni “;
- ⇒ introduzione dell'art. 8 bis, avente per oggetto: “definizioni “
- ⇒ introduzione dell'art. 19 bis, avente per oggetto: “agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani “
- ⇒ introduzione dell'art. 19 ter, avente per oggetto: “obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta “
- ⇒ introduzione dell'art. 19 quater, avente per oggetto: “agevolazioni per l' avvio a riciclo dei rifiuti urbani “,

riportate nel Regolamento, allegato alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

2. di PRENDERE ATTO che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio 2021;

3. di DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marinetta VALDORA, Responsabile dell'Area Finanziaria;

4. di PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

5. di PROVVEDERE agli adempimenti, di cui al D.Lgs n. 33/2013, pubblicando sul sito internet del Comune, nelle sezioni "tassa sui rifiuti" e “trasparenza rifiuti“, il Regolamento approvato;

6. di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, dei n. 10 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
NIERO Massimo
Firmato Digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Trevisano
Firmato Digitalmente
